

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno	2017	Numero	34373	Sezione	IV
------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	---------	---------------------------------

Soggetto Imputato

☐ Datore_Lavoro_Pubblico	☐ Datore_lavoro_Privato	☐ CSP/CSE	☐ Dirigente	☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente	☐ Preposto	☐ RSPP	☐ Lavoratore	
☒ Altro	direttore dei lavori			

Esito

☐ Assoluzione				
☒ Condanna	☐ Pena detentiva	☐ Pena detentiva+pecuniaria	☐ Pena pecuniaria	☒ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso	☒ Risarcimento alla costituita parte civile			
Altri elementi				

Quantum

☒ 1* Grado	Tribunale di Gela in data 17.10.2013, sentenza di assoluzione.
☒ 2* Grado	Corte di Appello di Caltanissetta in data 14.06.2016, parzialmente riformando il primo grado, ai soli fini civili, conferma il primo grado.
☐ precedente cassazione	
☐ Precedente appello	

Classificazione evento

☒ Infortunio	☐ Malattia	☐ Non riguarda un infortunio
☒ Lesioni	☐ Morte	

Soggetto leso

☒ Operaio	☐ Artigiano	☐ Impiegato	☐ Imprenditore	☐ Ulteriori soggetti lesi	
☐ Altro			☐ Salute Sicurezza		

Fattispecie

Si trovava su un terrazzo al terzo piano assieme ad un collega ed era intento ad inserire piccole travi in cemento con un martelletto e con un trapano in modo da collocare successivamente delle tegole, quando il muretto di tufo del terrazzo cedeva provocando la sua caduta verso il basso dall'interno verso l'esterno.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato	☐ Pubblico	☒ Cantiere	☐ Ufficio
		☐ Fabbrica	☐ Altro

Principio di diritto

La responsabilità del committente per gli infortuni verificatisi in occasione dei lavori commissionati non è esclusa sulla base del mero rilievo formale per cui il destinatario degli obblighi antinfortunistici è il datore di lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile
annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi quanto alle statuizioni civili e condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in €.2.500,00 oltre gli accessori di legge.

Così deciso il 18 aprile 2017.

Note

Il contratto di appalto era del tipo c.d. "aperto", nel senso che i lavori non erano specificati individualmente, ma solo per importo complessivo (un milione di euro), con obbligo di intervento a chiamata, per cui SET emetteva un ordine e l'esecutrice CEIT ne organizzava il concreto seguito operativo.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.